



Pavullo nel Frignano, lì 12.09.2025.

ORDINANZA N. 150

OGGETTO: TEMPORANEA CHIUSURA AL TRANSITO DI VICOLO COVILI FAGGIOLI E ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA SU UN TRATTO DI VIA GIARDINI PER CANTIERE EDILE PRIVATO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

- Premesso:

- che con prot. 20605 /2025 e successiva integrazione prot. 20686/2025 è pervenuta richiesta di occupazione di suolo pubblico per cantiere edile presso il condominio "Muzzarelli";
- che in base alle esigenze lavorative sulle facciate e sul tetto con installazione di ponteggio e deposito materiali sarà necessario chiudere al transito veicolare Vicolo Covili Faggioli e sopprimere temporaneamente alcuni stalli di sosta su Via Giardini dal n. civico 36 al n. 50 circa,;
- che nei prossimi giorni è previsto l'impianto del cantiere con una durata dei lavori stimata in circa 90 gg. naturali e consecutivi;
- che è stato acquisito in merito il parere favorevole, con prescrizioni, del Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano;
- **Accertata** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- **Visti** gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato in data 30 aprile 1992 (D.Lgs. 285/92) e s. m. e i. concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro ai centri abitati e limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;
- **Visto** il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e al Decreto del Sindaco n. 18/2023 di conferimento degli incarichi di responsabili di Aree e Servizi, come rettificato con Decreto del Sindaco n. 3/2024;

ORDINA

Per consentire l'esecuzione di lavori del cantiere "Condominio Muzzarelli" le seguenti limitazioni al transito e alla sosta: - Vicolo Covili Faggioli: divieto di transito degli autoveicoli;

- **Via Giardini n. civici dal 36 al 50 compresi: divieto di sosta con rimozione forzata con spese a carico dei trasgressori, escluso i mezzi necessari al cantiere; da valersi durante le attività di cantiere e, se necessario, H 24 festivi compresi.**

I divieti come da presente Ordinanza saranno efficaci dalla data di apposizione nella area indicata di idonea segnaletica conforme al Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione e per la durata di esposizione della medesima segnaletica. In funzione dell'andamento dei lavori l'area interessata dal divieto di sosta potrà essere ridotta. L'efficacia della presente potrà essere sospesa e riattivata senza ulteriore provvedimento.

Per le modalità di conduzione del cantiere si rimanda alla autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico in corso di rilascio che richiamerà anche le prescrizioni del Corpo di Polizia Locale.

Demanda

- Agli Organi di Polizia di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente l'informazione agli utenti della strada;

All'impresa esecutrice dei lavori presso il cantiere l'apposizione di idonea segnaletica.

Avverte

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.;

Si notifichi: mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 gg. naturali e consecutivi;

Avverte altresì

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada). Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici
Ing. Giovanni Nobili